



CITTÀ DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160

Oggetto: Rinnovo convenzione con la Fondazione "A. Cruto" per l'utilizzo dell'ex "Chiesa Madonna del Carmine".

Anno duemilaundici, mese di *luglio*

Giorno *ventisette* si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO – Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Carla DE STEFANI

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

P
P
A
P
P
A
P
P

P=PRESENTE – A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale ***CORRADO PAROLA***

Deliberazione Giunta Comunale del 27.12.2011 n. 160

OGGETTO: Rinnovo convenzione con la Fondazione "A. Cruto" per l'utilizzo dell' ex "Chiesa Madonna del Carmine".

Il Sindaco relaziona:

con atto in data 4/6/04 rep. Notaio Audano di Pinerolo n. 32291 atti n.17014, reg.to in Pinerolo il 7/6/04 al n.1234, è stata costituita la Fondazione "A. Cruto". In relazione agli impegni ivi assunti, in conformità alle DD.C.C. nn. 75/03 e 24/04, con DGC n.7 del 21 gennaio 2005 è stato assegnato in comodato alla Fondazione l'edificio comunale denominato "Chiesa Madonna del Carmine", costituente suo bene patrimoniale.

Tale scelta è stata suggerita dall'opportunità di mettere a disposizione della Fondazione, cioè dello strumento operativo costituito dal Comune per lo sviluppo di attività culturali a ricaduta locale, detto importante edificio la cui gestione, non più direttamente comunale bensì fondazionale, dovrebbe consentire di incrementarne l'uso, proprio per l'accresciuta autonomia gestionale portatrice di snellezza ed imprenditività. La ventennale durata prevista è pari alla durata della Fondazione. La forma contrattuale del comodato, tenuto conto dei rapporti statutari intercorrenti fra Comune e Fondazione, prevede idonee forme di copertura dei costi gestionali anche con esplicito rinvio a successivi rapporti convenzionali riguardanti locale ed attrezzature, anche a garanzia di alcune riservate disponibilità al Comune ed alle associazioni locali;

-che, occorrendo procedere alla formalizzazione di accordo convenzionato con la Fondazione stessa per regolare l'utilizzo dell'edificio in questione, con deliberazione 11.2.2005, n° 14 è stata approvata la bozza di convenzione per l'utilizzo dell'immobile nel triennio 23.3.2005/22.3.2008 poi rinnovata con deliberazione n° 17 del 12.02.2008;

-che ora, scaduta la citata convenzione della convenzione siglata in data 20.03.2008 rep. 5889, la parti ritengono opportuno provvedere al suo rinnovo alle medesime condizioni ma con termine il 31.12.2011;

Pertanto propone che la Giunta comunale

DELIBERI

-Di approvare il rinnovo della convenzione stipulata con scrittura privata in data 20.3.2008 Rep. n° 5889, già scaduta, con la Fondazione "A. Cruto" (FAC) per l'utilizzo dell'ex "Chiesa Madonna del Carmine" secondo il testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

-Di dare atto che gli eventuali puntuali impegni di spesa conseguenti all'attuazione della presente verranno assunti con provvedimenti dirigenziali.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco;

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D.Lgs 267/2000, inseriti nella presente deliberazione;

Omesso il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.,Lgs 267/2000, in quanto l'atto non comporta impegno né diminuzione d'entrata;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA


- Di approvare la parte motiva nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;

Quindi, con successiva votazione resa in forma palese;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Sindaco


IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola


**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO
DELL' EX "CHIESA MADONNA DELCARMINE"**

Premesso:

-che in data 23.3.2005 è stato stipulato contratto di comodato a favore della Fondazione "A. Cruto" di Piossasco per l'utilizzo dell'edificio comunale chiuso al culto e denominato "Chiesa Madonna del Carmine", sito in Piossasco, Via Roma 60 bis - angolo Via Santorre di Santarosa, identificato catastalmente al Fg. 24 mappale H, per gli effetti del quale la Fondazione potrà usufruirne godendone in piena e libera disponibilità per la durata di anni venti, a partire dal 4 giugno 2004 e quindi fino al 3/6/2024, in conformità a quanto stabilito dall'atto costitutivo della Fondazione in data 4/6/04 rep. Notaio Audano di Pinerolo n.32291 atti n.17014, reg.to in Pinerolo il 7/6/04 al n.1234, ed in particolare ai suoi artt.5 e 6;

-che l'immobile in questione può essere utilizzato dal comodatario esclusivamente per usi funzionali agli scopi della Fondazione così come stabiliti nel relativo Statuto allegato al richiamato atto costitutivo; l'inosservanza di tali condizioni produrrà ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario;

-che la Città di Piossasco e la Fondazione "A. Cruto":

a) dovendo convenire, a norma del contratto di comodato innanzi richiamato, modalità di utilizzo dell'immobile e delle sue attrezzature, anche riservando alla prima possibilità di svolgimento in autonomia di attività istituzionali e non, nonchè riservare ampio utilizzo anche alle associazioni locali,

b) intendendo quindi convenire su alcuni aspetti dell'utilizzo di detto edificio che, costituendo da un lato elemento di dotazione patrimoniale della Fondazione, rappresenta dall'altro uno degli elementi fondamentali a disposizione della stessa necessari per il perseguimento dei suoi scopi statuari,

c) e considerato infine, costituendo la Città storicamente e nell'attualità preminente soggetto promotore della vita culturale locale, che occorre definire le modalità in cui la funzione promozionale possa opportunamente esplicarsi anche nell'utilizzo dell'edificio citato,
con scrittura privata 20.3.2008, n° 5889 hanno formalizzato la convenzione per l'utilizzo dell'immobile in questione per la durata di anni tre;

-che ora le parti intendono rinnovare la convenzione, come consentito, alle stesse condizioni della precedente e con durata sino al 31.12.2011;

-che con deliberazione Giunta comunale _____, n° _____ la Città di Piossasco ha approvato il rinnovo della convenzione fino alla data del 31.12.2011 alle medesime condizioni ed il relativo schema della convenzione da stipulare;

Tutto ciò premesso,

L'anno duemilaundici il giorno _____, del mese di _____, in Piossasco e nella Residenza Municipale, tra i Signori:

Corrado PAROLA – nato a _____ () il _____ e residente A _____ in Via _____ n. _____ – che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore

Generale del Comune di Piossasco che rappresenta, avente sede legale e domicilio fiscale in Piossasco – Piazza Tenente L. Nicola n. 4 – C.F. 01614770012;

e

_____ – nato a _____ () il _____ e residente a _____ in Via _____, n. _____ – che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Fondazione “Alessandro Cruto”, con sede legale in Piossasco (TO) – Piazza Tenente L. Nicola, n. 4 – C.F.: _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1)-FINALITA’

La Città di Piossasco, d’ora in poi chiamata “Città”, e la Fondazione “Alessandro Cruto”, d’ora in poi chiamata “Fondazione”, per valorizzare le attività di reciproca collaborazione finalizzata a realizzare obiettivi di promozione culturale, si impegnano a cooperare per assicurare il miglior utilizzo dell’edificio comunale “Chiesa Madonna del Carmine” concesso dalla Città in comodato ventennale alla Fondazione, d’ora in poi chiamato “Edificio”.

Art.2)-DURATA

La presente convenzione avrà durata sino al 31.12.2011.
Alla scadenza potrà essere rinnovata con espresso atto scritto.

Art.3)-GESTIONE

La gestione dell’Edificio è in capo alla Fondazione, che ne assicura la massima ed ottimale fruizione da parte dei cittadini, svolgendo ogni necessario servizio ed assumendone ogni responsabilità in coerenza con il vigente contratto di comodato.
Ogni eventuale assegnazione a terzi da parte della Fondazione di aspetti gestionali dell’Edificio dovrà comunque garantire il rispetto della presente Convenzione.
La Fondazione potrà affidare parziali aspetti gestionali anche alla Città, secondo predefiniti accordi.

Art.4)-ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE


La Fondazione utilizza l’Edificio per il raggiungimento dei suoi scopi statutari. A tal fine esso ospiterà ogni avvenimento ritenuto a questi funzionale. Nella definizione delle sue attività, la Fondazione considererà fondamentali le linee di politica culturale espresse dalla Città. Nello svolgimento delle sue attività, fin dalla fase di programmazione, la Fondazione mantiene pertanto costanti rapporti con i competenti Organi comunali.

Art.5)-ATTIVITA’ COMUNALI

La Fondazione riconosce che la Città è preminente soggetto promotore della vita culturale locale. Conseguentemente è impegnata a valorizzarne ogni conosciuta attività culturale da questa intrapresa.

Quando occorra, la Fondazione mette l’Edificio a disposizione delle attività culturali della Città. Per consentire alla Fondazione di programmare nel proprio contesto gestionale l’utilizzo dell’Edificio, la Città comunica entro il 30 settembre di ogni anno alla Fondazione i propri indirizzi ed intendimenti per l’anno successivo.

Tenuto conto di tale comunicazione, entro il 31 ottobre la Fondazione comunica alla Città i propri indirizzi ed intendimenti per l’anno successivo.



Entro il 30 novembre le Parti definiscono il programma di massima delle attività culturali da svolgersi nell'Edificio nell'anno successivo, concordando anche l'evidenziazione del ruolo della Città sui mezzi di comunicazione.

Oltre alle attività culturali comunali, per lo svolgimento di ogni iniziativa, istituzionale e non, ritenuta opportuna ed anche non in contrasto con i vincoli di cui al decreto dall'Ordinario Diocesano allegato all'atto di cessione dell'Edificio parrocchiale al Comune di Piossasco in data 15/10/80 rep.107155 racc.n.17390 notaio Astore di Torino, alla Città sono riservate almeno 30 giornate di utilizzo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Tali giornate, indicate tenendo possibilmente conto dei programmi già in fase di attuazione, saranno comunicate con congruo anticipo alla Fondazione perché ne organizzi l'utilizzo.

Art.6)-ONERI GESTIONALI

La Fondazione sopporta ogni onere gestionale dell'Edificio in coerenza con il contratto di comodato vigente. La Città contribuisce a sostenere gli oneri gestionali sopportati dalla Fondazione in relazione allo svolgimento delle attività di cui all'art.5.

La misura di tali contribuzioni è determinata dalla Fondazione in relazione ai costi gestionali e preventivamente comunicata.

Per gli utilizzi dell'Edificio concessi dalla Fondazione a terzi con oneri a loro carico dovrà essere richiesto alla Città parere preventivo non vincolante sulla loro entità, che verrà predeterminata con caratteri di generalità, prevedendo condizioni di accesso differenziate, con particolare attenzione alle associazioni.

Art.7)-ATTREZZATURE

Qualora la Città affidi alla Fondazione arredi o attrezzature da utilizzarsi per le attività svolte nell'Edificio, le relative condizioni saranno precisate in specifici accordi scritti.

Art.8)-MODIFICHE

Qualunque eventuale modifica alla presente convenzione può aver luogo esclusivamente per atto scritto.

Art.9)-SPESE

Le spese connesse alla stipula della presente sono a carico del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione Comunale di Piossasco:

Per la Fondazione "Alessandro Cruto":

PER LA REGISTRAZIONE A REPERTORIO, IL SEGRETARIO GENERALE:

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) fermo

Il Responsabile del servizio Renzo Vercellotti

Regolarità contabile (art. 49 comma 1) _____

Il Responsabile di ragioneria _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4)

Il Responsabile del servizio finanziario _____

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI

[Signature]




IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 3 AGO. 2011

Piossasco, li 2 AGO. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il 3 AGO. 2011 Prot. n. 13086/11

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

[Signature]

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo


IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

Piossasco, li _____

DIVENUTA ESECUTIVA in data 16 AGO. 2011

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piossasco, li 1 SET. 2011



~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
CORRADO PAROLA

[Signature]